



“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”

In data 29/06/09, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Ing. Domenico Laforgia – Rettore: _____

Dott. Innocenzo Santoro – Direttore Amministrativo: _____

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.:

Organizzazioni Sindacali di Categoria

Sig. Chezzi Alberto: _____

Dott. Filieri Pietro Tommaso: _____

Ing. Guerrieri Antonio: _____

Sig. Leanza Angelo: _____ 02-07-09

Sig. Lucarella Francesco: _____ 07/07/09

Dott. Martina Bruno: _____ 30/06/09

Sig.ra Mercuri Angela: _____

Dott.ssa Presicce Stefania: _____

Sig. Taccarelli Giuseppe: _____ 30/06/09

FLC-CGIL: _____

CISL/Università: _____

Fed.ne CONFSAI/SNALS-Università

CISAPUNI: _____ 28-07-09

UIL/PAUR: _____

RdB/CUB – P.I. – settore Università

_____ Taccarelli Giuseppe

PREMESSA

VISTO il Contratto collettivo di Ateneo stipulato in data 4-5 aprile 1995, con cui si definiva e disciplinava stabilmente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, assunti o da assumere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L. 40/1995;

VISTO l'art. 51 del CCNL 21/5/1996;

T. Bruno

VISTO il CCNL sottoscritto il 13/5/2003 ed, in particolare, l'art. 22 il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo venga ad essere data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita;

VISTO il CCNL comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTO il D.L. 14/1/2004, n.2 convertito nella L. 5/3/2004, n.63 "Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titolo equipollenti" che all'art. 1 dispone : "In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26/6/2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori, ex lettori di madre lingua straniera..., è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione...";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n.54 del 29/12/2008;

VISTA la ipotesi di contratto integrativo siglata dalle Delegazioni della contrattazione collettiva integrativa in data 18/06/2009, nella quale viene depennato l'art. 12 relativo a "Ferie e recupero festività sopresse";

CONSIDERATO che con la eliminazione dell'intero articolo 12 si impone conseguentemente un adeguamento della numerazione del predetto Contratto integrativo;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n.139 del 23.06.2009 con cui viene autorizzata la stipula del contratto collettivo decentrato per i CEL/ex lettori con la relativa approvazione di spesa;

PRESO ATTO che con la precitata deliberazione del C.d.A. si stabilisce, tra l'altro, di autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla stipula del "Contratto collettivo decentrato per i CEL/ex lettori di madre lingua", nel testo concordato dalle delegazioni della contrattazione collettiva integrativa in data 18/6/2009, cassato nell'art. 19, comma 4, contenente il refuso riportato in parentesi, relativo alla decorrenza dell'anzianità;

CONSIDERATO, altresì, che con la citata deliberazione n. 139 del 23.06.2009 il C.d.A. ha approvato la spesa annua lorda necessaria a finanziare il predetto Contratto, pari ad € 1.414.174,61, oltre oneri a carico dell'ateneo, fatte salve le evoluzioni stipendiali dovute all'applicazione di legge o di CCNL per i ricercatori e per il personale CEL.

PRESO ATTO che la predetta spesa graverà sulla pertinente voce "Trattamento Accessorio CEL/ex lettori", articolo di nuova istituzione, previo storno delle risorse dalla voci di bilancio

CG
30/06/09

RL
08-07-09

ble
30/06/09

03/07/09
T. Russo
[various signatures]

10205001, del Programma DAF1 Progetto GC 94 "Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato";

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il seguente

"CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI"

Art. 1

(Sfera di applicazione, durata, efficacia)

1. Il presente contratto collettivo di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.) di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 nonché agli ex lettori di madre lingua.
2. Il presente contratto regola gli effetti del trattamento economico ed il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il biennio 2009/2010
3. Il presente Accordo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L., secondo quanto stabilito dall'art. 52 del C.C.N.L. sottoscritto il 9/8/2000 o di diverso contratto collettivo decentrato.

Art. 2

(Costituzione del rapporto di lavoro)

1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee.
2. Possono essere stipulati, inoltre, di comune accordo, contratti integrativi di durata limitata.
3. Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico, che costituisce il rapporto a tempo pieno. All'interno di questo monte ore, ad eventuali attività extracurricolari, non potrà essere dedicato un numero di ore superiore a 100.
4. In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà alla riconversione professionale del personale inquadrandolo, a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento professionale del personale tecnico-amministrativo.

Art. 3

(Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico, secondo le modalità previste dal regolamento del C.L.A. e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL del comparto Università sottoscritto il 21/05/1996, consistono:

30/06/09
30/06/09
T. Russo
02-01-09
30/06/09

- a) nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico o secondo altre forme stabilite dal C.L.A. in sede di programmazione. Alle attività curriculari sono destinate almeno n.450 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire 375 ore. Di tali 375 ore, 50 possono essere utilizzate per la preparazione di materiale impiegare durante le esercitazioni in classe, in collaborazione con il Docente di riferimento e ad integrazione del libro di testo concordato con lo stesso Docente (o, se non presente nella Facoltà, con il Direttore del CLA e, laddove necessario, con un Docente dell'Ateneo titolare dell'insegnamento della relativa lingua). Libro di testo ed eventuale materiale didattico sarà utilizzato nel corso delle esercitazioni dai CEL per garantire il raggiungimento verificabile del livello linguistico programmato come obiettivo del corso in seno al relativo Consiglio di Facoltà ed in linea con la programmazione del CLA di "corsi rispondenti a una moderna formazione universitaria" (Art.3 del Regolamento del CLA);
- b) nello svolgimento di attività tutoriali, di ricevimento degli studenti che, nell'ambito delle 450 ore di attività curriculare, dovrà coprire un totale di 75 ore;
- c) nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore dedicato alle attività extra-curricolari e non potrà essere autorizzata per più di un corso nello stesso anno accademico.
- d) Le attività extra curriculari cui è dedicato un numero non superiore a 100 ore comprendono la collaborazione, se richiesta, con il Docente titolare dell'insegnamento nella messa a punto dei contenuti delle prove scritte e nelle correzioni delle stesse, di eventuali tests *in itinere*, nonché l'eventuale partecipazione a commissioni per gli esami di profitto e per l'accertamento di idoneità, tale ultima attività regolata dalla normativa sulla nomina dei Cultori della Materia.

Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività extracurricolari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.

Art. 4 (Reclutamento)

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, gli Organi di Governo, previa consultazione delle RSU e OO.SS. di Ateneo, individuano il fabbisogno di personale da reclutare.
2. Il reclutamento dei C.E.L., in possesso di diploma di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, avviene secondo le modalità fissate dalla normativa di ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico-amministrativo dell'Università del Salento.

GG
30/06/09

02-01-09
03/07/09

T. Russo

30/06/09

09-02-09

Art. 5
(Periodo di prova)

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di dodici mesi. Durante tale periodo, le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Decorso lo stesso senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire per decisione di ciascuna delle parti.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Art. 6
(Struttura di assegnazione)

1. I C.E.L. afferiscono al C.L.A. che organizzerà e distribuirà il loro impegno a seconda delle necessità complessive per l'apprendimento delle lingue nell'ambito dell'Università in termini di "numero e articolazione dei corsi, determinati sulla base delle esigenze dei singoli corsi di laurea".
2. I CEL sono tenuti a timbrare il cartellino di presenza nelle strutture dove esercitano la loro attività, ove non attivato il registro in formato elettronico di cui al successivo art. 7 del presente contratto.
3. In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.
4. Nell'ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dalla facoltà, che si coordinerà con il Direttore del CLA o suo delegato.

Art. 7
(Verifica dell'attività svolta)

1. Per ciascun C.E.L. il Direttore del C.L.A. procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta risultante da apposito registro, che può essere anche in formato elettronico, il quale viene depositato presso il C.L.A e tenuto conto della rilevazione delle presenze, come risultanti dal sistema informatico di ateneo della rilevazione delle stesse. Il registro sarà firmato in ogni sua parte dal C.E.L. e, laddove esistenti, dai docenti titolari degli insegnamenti linguistici, o dal Preside nelle Facoltà prive di docenti di lingue.
2. Nel registro di cui al comma 1 deve risultare: (a) il numero delle ore svolte durante l'anno accademico per ciascuna tipologia di attività (esercitazioni in classe, collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico, tutorato ed attività extracurricolari), (b) i contenuti delle esercitazioni e (c) i livelli linguistici raggiunti in ogni Facoltà, questi ultimi comprovati da apposita documentazione relativa alle esercitazioni tenute in Facoltà ove non siano presenti i Docenti titolari degli insegnamenti linguistici responsabili del corso.

SP 30/06/09
03/07/09

T. Rume
02-2-09

08-27-09

Art. 8
(Sostituzioni)

1. In caso di assenze giustificate e prolungate, il C.E.L. può essere sostituito per la durata delle stesse. La sostituzione può avvenire, mediante la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero mediante stipula di un contratto integrativo, così come previsto dall'art. 2 del presente accordo, con l'attribuzione dello stesso ad altro C.E.L. della medesima lingua già in servizio.
2. In considerazione dell'attribuzione del carico aggiuntivo, per lo stesso incarico verrà erogata una maggiorazione del 25% sul compenso orario se effettuato al di fuori del monte ore annuo.

Art. 9
(Incarichi di didattica)

Ai sensi del D.M. 8/7/2008 al personale di cui all'art. 1 del presente contratto che abbia svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, può essere conferito incarico di insegnamento gratuito o retribuito, anche pluriennale, nei corsi di studio attraverso regolare procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22/10/2004, n. 270, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 10
(Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. E' favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza ed anche all'estero.

Art. 11
(Assenze)

1. Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Detta certificazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale tramite il C.L.A. per gli adempimenti conseguenti.
2. In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

Art. 12
(Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

EG
30/06/09

103/07/09

T. Puma
08-07-09

30/06/09

08-07-09

Art. 13
(Prestazioni per conto terzi)

Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme del Regolamento in materia dell'Università del Salento.

Art. 14
(Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)

Al personale di cui all'art. 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n.151/2001, nella L. n.53/2000 e nei CCNL di Comparto vigenti.

Art. 15
(Pari opportunità)

L'Amministrazione si impegna a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 16
(Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti, di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento.

Art. 17
(Risoluzione del rapporto)

1. La risoluzione del rapporto si verifica per:

- a) raggiunti limiti di età, dopo il compimento dei 65 anni di età e fatta salva la possibilità di chiedere la permanenza in servizio per un biennio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.503/92, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di concedere il trattenimento;
- b) dimissioni volontarie;
- c) recesso da parte dell'Università. In tal caso la risoluzione del rapporto da parte dell'Università dovrà essere motivata per giusta causa o giustificato motivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 18 della L. n.300/70 e succ. modificazioni e dell'art. 51, comma 9, del C.C.N.L. del 21/6/1996.

2. Con esclusione delle ipotesi di recesso per giusta causa, le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

30/05/09
03/07/09
02-02-08
T. Russo
30/06/09

Art. 18
(Trattamento economico)

GR 30/06/09

1. La determinazione del trattamento economico da corrispondere al personale di cui all'art. 1, per un monte ore effettivo di n.500 è pari al costo annuo complessivo del ricercatore confermato a tempo definito. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Accordo il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico predetto è attribuito proporzionalmente in riferimento all'impegno orario assolto. Tale equiparazione viene disposta solo ai fini economici.
2. Il trattamento economico da corrispondere al personale di cui all'art. 1, considerato che il rapporto di lavoro è instaurato per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, è costituito ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996 dal trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL Comparto Università e dal trattamento integrativo di ateneo, ed è quello previsto dalla seguente tabella.

Esperienza acquisita classi/scatti	Trattamento fondamentale	Trattamento integrativo	Retribuzione complessiva annua comprensiva di tredicesima	Oneri datore di lavoro	Totale annuo lordo CEL
Classe 0	18.124,73	7.908,68	26.033,41	8.533,75	34.567,16
Classe I	18.124,73	9.137,83	27.262,56	8.936,67	36.199,23
Classe II	18.124,73	10.366,98	28.491,71	9.339,58	37.831,29
Classe III	18.124,73	11.596,13	29.720,86	9.742,50	39.463,36
Classe IV	18.124,73	12.825,28	30.950,01	10.145,41	41.095,42
Classe V	18.124,73	14.054,30	32.179,03	10.548,29	42.727,32
Classe VI	18.124,73	15.283,58	33.408,31	10.951,24	44.359,55
Classe VI sc. 1	18.124,73	15.852,07	33.976,80	11.137,60	45.114,40
Classe VI sc. 2	18.124,73	16.420,56	34.545,29	11.323,95	45.869,24
Classe VI sc. 3	18.124,73	16.989,05	35.113,78	11.510,30	46.624,08
Classe VI sc. 4	18.124,73	17.557,54	35.682,27	11.696,65	47.378,92
Classe VI sc. 5	18.124,73	18.126,03	36.250,76	11.882,99	48.133,76
Classe VI sc. 6	18.124,73	18.694,52	36.819,25	12.069,35	48.888,60
Classe VI sc. 7	18.124,73	19.263,01	37.387,74	12.255,70	49.643,44
Classe VI sc. 8	18.124,73	19.831,50	37.956,23	12.445,00	50.401,23
Classe VI sc. 9	18.124,73	20.399,99	38.524,72	12.628,40	51.153,12

GR
28-07-09
GR
2/07/09

3. Il trattamento integrativo è destinato ad essere riassorbito con la disciplina dettata dai successivi CCNL e in nessun caso può essere considerato "trattamento di maggior favore" non riassorbibile dai futuri miglioramenti contrattuali.

GR 30/07/09
GR
GR
T. Bruno
GR
GR
GR
GR

4. Il trattamento integrativo di ateneo è stabilito in relazione al riconoscimento dell'esperienza acquisita a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto a tempo indeterminato ed è determinato con cadenza biennale
5. Il trattamento integrativo è comprensivo di tutte le voci retributive con la sola esclusione degli assegni per il nucleo familiare.
6. Nel conteggio dell'anzianità di servizio non vengono computati i periodi di aspettativa senza assegni.

Art. 19
(Norme finali)


1. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dal 01/01/2009.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e dalle vigenti disposizioni normative.

GG 30/06/09


T. Puma



703/07/09



02-04-09



09-07-09



20/06/09

